

**SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE  
DEL TRASFERIMENTO DAL COMUNE ALL'AMBITO DELLE RISORSE DESTINATE AL  
TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA,  
LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a valere su  
Fondo di solidarietà comunale (L. 234/2021) - Fondo speciale per l'equità dei servizi (L. 213/2023)**

**PREMESSO CHE:**

- l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (di seguito anche solo "Azienda") è un'Azienda Speciale Consortile, così come definito dal T.U. degli Enti Locali art. 114 bis;
- l'Azienda è stata istituita nel 2007 ed è l'organo strumentale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei 41 comuni che costituiscono l'Ambito di Valle Camonica;
- l'Azienda è Ente capofila dell'Ambito di Valle Camonica, nonchè gestore dei servizi in forma associata;
- l'Azienda, partecipata dai Comuni dell'Ambito, dal Consorzio Comuni BIM e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, è soggetto avente come scopo sociale l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni e degli Enti soci;
- il contesto territoriale condiviso tra il Comune e l'Azienda, facilita la collaborazione tra i due enti anche a livello logistico;

**VISTI:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, che individua i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", stabilisce che "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Legge 08 Novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", ha posto le basi per la ridefinizione del sistema di Welfare nazionale, regionale e locale e introduce nel comparto delle Politiche Sociali profonde innovazioni, rendendo anche espliciti i livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come previsto all'articolo 22;
- l'art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini

secondo le modalità stabilite dalla L. 8 giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000);

- l’art. 19 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona;
- la Legge Regionale 2 marzo 2008, n. 3, e ss.mm.ii “Governo degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” disciplina l’organizzazione dei servizi in ambito sociale;
- l’art. 18 della L.R. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo strumento privilegiato della programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche mediante l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta;
- l’Assemblea dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica nella seduta del 07 dicembre 2024 ha approvato il Piano di Zona 2025-2027 e ha promosso ed approvato l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona in data 19 dicembre 2024;
- che lo schema di protocollo d’intesa è stato approvato da ATSP con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 19/12/2025;
- che lo schema di protocollo d’intesa è stato approvato dalla Giunta Esecutiva del Comune in data \_\_\_\_\_;

RICHIAMATO il quadro normativo relativo al finanziamento del trasporto scolastico per studenti con disabilità:

- l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo di solidarietà comunale;
- la legge n. 232 del 2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, in particolare l’articolo 1, comma 449 che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
- l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che ha aggiunto al comma 449 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, la lettera d-octies;
- il primo periodo della menzionata lettera d-octies, prevede che “il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna (...) quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (...);
- il decreto-legge 17 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 152 del 01 luglio 2023, riguardo al riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, in particolare:
  - l’articolo 1, comma 496 il quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, istituisce, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nello stato di previsione del Ministero un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi:

- la lettera c), del menzionato comma 496, la quale prevede, al primo periodo, che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
- il secondo periodo della predetta c) che dispone che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione), il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione;
- il terzo periodo della ripetuta lettera c) che stabilisce che, fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;
- I commi da 498 a 501 dell'articolo 1, i quali prevedono:
  - che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alla lettera c) del comma 496 del medesimo articolo 1, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;
  - che entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto;
  - che le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo;

- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500.
- le note metodologiche del 22.03.2022, (anno 2022), del 27.02.2023 (anno 2023), del 17.11.2023 (anno 2024) e del 14.11.2024 (anno 2025) allegate al predetto Decreto Ministeriale, recanti *“Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021”*, con le quali sono state delineate le modalità con cui gli Enti locali potranno potenziare il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità;

CONSIDERATO che, con il medesimo suddetto Decreto, sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni e che ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per gli anni 2022 e 2023 in termini di studenti con disabilità trasportati - come riportato nell’allegato B alla Nota metodologica *“Utenti e Risorse Aggiuntive”* – destinando le risorse assegnate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla succitata *“Nota metodologica - Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”*, l’Ente locale può potenziare il servizio in modo diretto oppure trasferendo le risorse per il Trasporto scolastico di alunni con disabilità all’Ambito Territoriale Sociale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti;

RITENUTO di poter conseguire il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e il raggiungimento dei relativi obiettivi di servizio mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, ai sensi del succitato art. 15 della l. 241/1990, tra il Comune e ATSP, ente capofila dell’Ambito Valle Camonica, che disciplini la gestione, in collaborazione, di un’attività di interesse pubblico e nell’ottica di conseguire obiettivi comuni, che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio, come previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale di riparto e dalle Note Metodologiche vigenti;

#### **TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI**

- COMUNE DI \_\_\_\_\_ (per il seguito “Comune”) con sede in \_\_\_\_\_ (BS), Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, C.F./P.IVA n. \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_;
- AZIENDA **TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA** (per il seguito “ATSP”) con sede in Breno (BS), Piazza Tassara, 4, C.F./P.IVA n. 90016390172, in persona del Direttore Amministrativo e Risorse Umane Roberto Bellesi

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 – Principi**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Il protocollo disciplina il trasferimento, dal Comune ad ATSP – Ente capofila dell’Ambito Valle Camonica – delle risorse non utilizzate assegnate a valere su:

- Fondo di solidarietà comunale (L. 234/2021);
- Fondo speciale per l'equità dei servizi (L. 213/2023), istituito in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023, come disposto dall'art. 1, comma 496, L. 213/2024 (legge di bilancio 2024).

Le risorse sono destinate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico per minori con disabilità frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mediante Avviso Pubblico di Ambito per l'assegnazione di voucher a rimborso delle spese di trasporto, dall'anno scolastico 2025 fino ad esaurimento risorse.

## **Articolo 2 – Risorse e compiti Comune**

Con Delibera di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune riconosce ad ATSP l'importo di € \_\_\_\_\_ quale trasferimento delle risorse necessarie all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1.

Il Comune si impegna a:

- Trasmettere il presente protocollo, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante e corredato della suddetta Delibera di Giunta, a mezzo PEC entro il 30.01.2026;
- Trasferire le suddette risorse entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

## **Articolo 3 – Competenze dell'ATSP e rendicontazione**

ATSP è responsabile di:

- Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico di Ambito per l'assegnazione dei voucher a rimborso delle spese di trasporto scolastico per minori con disabilità frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei Comuni dell'Ambito;
- Gestione dell'istruttoria e predisposizione della graduatoria dei beneficiari.

ATSP si impegna a trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, un report analitico contenente i dati dei beneficiari residenti nel territorio comunale, necessari per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione sulla piattaforma SOGEI.

Gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione sulla piattaforma SOGEI rimangono in capo al Comune, come previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale di riparto e dalle Note Metodologiche vigenti.

## **Articolo 4 - Vigenza dell'accordo**

Il presente protocollo d'intesa ha validità per le annualità di rimborso delle spese di trasporto dall'anno scolastico 2025 fino ad esaurimento delle risorse a disposizione dell'Ambito.

## **Articolo 5 – Controversie**

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, il Comune non potrà rifiutare il trasferimento delle risorse a seguito della sottoscrizione.

Il Comune potrà formulare motivate riserve per iscritto ad ATSP, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni in ordine alla prosecuzione del protocollo.

Qualora l'accordo non venga raggiunto, ciascuna parte avrà facoltà di adire il giudice competente.

## **Articolo 6 – Trattamento dei Dati Personali**

### *1. Finalità e base giuridica del trattamento*

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per l'esecuzione del presente protocollo d'intesa e per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione sulla piattaforma SOGEI.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, Regolamento UE 2016/679), in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 234/2021, L. 213/2023 e L. 213/2024, art. 1, comma 496.

### *2. Categorie di dati trattati*

Saranno trattati esclusivamente i dati anagrafici e di contatto dei rappresentanti legali delle Parti firmatarie del presente protocollo.

### *3. Titolarità del trattamento*

Ciascuna Parte è titolare autonomo del trattamento per i dati personali di propria pertinenza.

ATSP, con sede in Piazza Tassara 4, Breno (BS), tel. 0364-22693, email: [info@atspvallecamonica.it](mailto:info@atspvallecamonica.it), ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo email: [dpo@atspvallecamonica.it](mailto:dpo@atspvallecamonica.it).

### *4. Principi del trattamento*

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come prescritto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti e il personale coinvolto, debitamente istruito dai Titolari, si impegnano a osservare le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 7 – Disposizioni finali**

Il presente Protocollo d'intesa è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto confermato e sottoscritto in data risultante dalla apposizione delle firme digitali dei contraenti.

Il Direttore dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

Roberto Bellesi

Il Legale Rappresentante del Comune

---